

Energia e ambiente

Conferenza Dei Servizi - Autorizzazione Unica - Misure Compensative - Nuovi Insediamenti - Via - Bilanciato Tra Misure Di Compensazione E Mitigazione Ambientale

Cons. Stato, Sezione V, 24 maggio 2018, n. 3109

[Approfondisci...](#)

1. Il carattere di provvedimento esoprocedimentale, con effetti lesivi degli interessi incisi e autonomamente impugnabile deve riconoscersi esclusivamente all'Autorizzazione Unica e non già al mero verbale conclusivo della Conferenza dei servizi. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, i pareri adottati in seno alla Conferenza di servizi decisoria costituiscono atti a carattere endoprocedimentale, mentre l'atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale, a rilevanza esterna, con cui l'Amministrazione decide a seguito di una valutazione complessiva: provvedimento che non rappresenta soltanto una sorta di momento meramente riepilogativo (e dichiarativo) delle determinazioni assunte in sede di conferenza, ma un vero e proprio momento costitutivo delle determinazioni conclusive del procedimento.

2. L'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 39 del 2005, con previsione conformativa di quanto statuito nell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387 del 2003, dispone che "Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del procedimento di cui all'art. 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto". L'art. 13, comma 5 della medesima legge regionale che disciplina le autorizzazioni per gli impianti come quello in questione, afferma che la conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui all'art. 12, comma 2, della stessa legge regionale, che richiama, a sua volta, proprio la legge regionale Toscana 40 del 2009. L'art. 28 di quest'ultima legge regionale, nel disciplinare la conclusione dei lavori della conferenza di servizi e la relativa determinazione finale, fa espresso riferimento alle posizioni prevalenti espresse, qualora non si raggiunga l'unanimità. L'art. 13, comma 10, della legge regionale 39 del 2005, infine, espressamente richiama l'art. 12 del d.lgs. 387 del 2003.

Deve, pertanto, concludersi che anche in base alla normativa regionale, richiamata e applicabile alla fattispecie, l'autorizzazione unica sostituisce tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e messa in esercizio dell'impianto, costituendo, ove occorra, anche variante urbanistica.





3. La previsione dell'art. 12, 6° comma del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ("l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province") riguarda la problematica della previsione di misure compensative (in buona sostanza, un corrispettivo di concessione) in favore dell'ente concedente e non delle altre collettività interessate.

4. L'annullamento dell'autorizzazione di cui alla Delibera del Consiglio regionale n. 61 del 16 luglio 2014 con riferimento alla realizzazione della pista aeroportuale, risponde alla necessità di mantenere fermi gli esiti della precedente attività amministrativa in materia di scelta e localizzazione dell'impianto di Case Passerini. Tale annullamento vale a tutela, non solo degli esiti localizzativi dei procedimenti, ma anche del condizionamento alla realizzazione degli interventi di mitigazione evidenziatisi nel corso della complessa programmazione che ha preceduto l'intervento, come "contrappeso" al peggioramento ambientale derivante dal nuovo insediamento, con conseguente irrilevanza per quanto di interesse del fatto che con il D.P.C.M. 10 agosto 2016 l'opera in discorso sia stata dichiarata di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, trattandosi, con tutta evidenza, di un provvedimento e di qualificazione normativa sopravvenuti e, come tale inidonei, a modificare in qualche maniera i parametri normativi all'epoca vigenti (fatta salva la possibilità di valutare tale qualificazione normativa in sede di rinnovazione del procedimento a seguito dell'annullamento disposto).

5. Con l'impugnazione della VIA non possono essere rimesse in discussione le scelte relative alla localizzazione dell'impianto e alle sue caratteristiche tecniche, adottate con precedenti atti di pianificazione.





6. Non esiste alcuna norma espressa che impone un divieto assoluto di insediamento di nuove fonti inquinanti in aree di risanamento ambientale. Inoltre, dalla normativa in materia di V.I.A. può desumersi un principio generale che prescrive di bilanciare benefici e svantaggi derivanti dall'intervento, sulla base di una valutazione discrezionale dell'amministrazione competente, in un quadro che apprezzi positivamente la compatibilità ambientale del nuovo insediamento soprattutto se bilanciato da misure di compensazione e mitigazione ambientale, sì da non tradursi affatto in una modificazione peggiorativa di un quadro ambientale già fortemente compromesso, ma piuttosto in modo tale da consentire che l'impatto del nuovo insediamento, con una realizzazione opportunamente accompagnata dalle opportune e necessarie misure di riqualificazione ambientale- anche e soprattutto a tutela della salute delle popolazioni esposte- sia del tutto trascurabile o, addirittura, annullato.
